

Decreta:

Art. 1.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
16394	Frumento duro	Volare	CO.SE.ME. S.r.l.	Santacroce Giovanni S.p.A.
7244	Frumento duro	Giove	CO.SE.ME. S.r.l.	Santacroce Giovanni S.p.A.
2736	Frumento duro	Radioso	CO.SE.ME. S.r.l.	Santacroce Giovanni S.p.A.
5922	Frumento duro	Quadrato	CO.SE.ME. S.r.l.	Santacroce Giovanni S.p.A.
5923	Frumento duro	Pietrafitta	CO.SE.ME. S.r.l.	Santacroce Giovanni S.p.A.
16395	Frumento duro	Tocco	CO.SE.ME. S.r.l.	Santacroce Giovanni S.p.A.
13112	Orzo polistico	Martino	CO.SE.ME. S.r.l.	Santacroce Giovanni S.p.A.
13113	Orzo distico	Aquirone	CO.SE.ME. S.r.l.	Santacroce Giovanni S.p.A.
13179	Avena	Stella d'oro	CO.SE.ME. S.r.l.	Santacroce Giovanni S.p.A.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2019

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

19A08154

DECRETO 12 dicembre 2019.

Riconoscimento dell'associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNI-TALIA», in Legnaro quale organizzazione interprofessionale che opera sul territorio nazionale per i prodotti «bovini vivi destinati alla macellazione e carne bovina fresca o refrigerata e congelata».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, ed in particolare gli articoli 157, 158, 164 e 165;

Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;



Visto il decreto- legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»;

Vista la nota del 30 luglio 2019 acquisita al protocollo Mipaaf al n. 54800 del 30 luglio 2019, con la quale l'associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» ha inoltrato formale richiesta di riconoscimento come organizzazione interprofessionale che opera sul territorio nazionale per i prodotti «bovini vivi destinati alla macellazione e carne bovina fresca o refrigerata e congelata», rappresentati dai codici NC compresi nelle categorie merceologiche da 0 102 29 49 a 0 102 29 51 (bovini vivi destinati alla macellazione di età compresa da otto mesi a ventiquattro mesi corrispondenti alle categorie Z, A, E), 0201 (carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate corrispondenti alle categorie Z, A, E) e 0202 (carni di animali della specie bovina congelate corrispondenti alle categorie Z, A, E);

Visto il decreto dipartimentale 27 febbraio 2019, n. 600, con il quale è stata nominata la Commissione tecnica avente il compito di effettuare l'istruttoria delle richieste di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;

Visto il verbale del 1° agosto 2019, concernente le verifiche svolte dalla predetta Commissione tecnica;

Considerato che la richiedente associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» è in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato, in particolare, l'esistenza del requisito minimo del 40% di rappresentatività in termini economici a livello nazionale del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto-legge n. 51/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2015, riscontrata con fonti amministrative e statistiche ufficiali dei dati forniti dal richiedente, sia della base sociale rappresentante delle attività economiche connesse alla produzione sia della base sociale rappresentante delle attività economiche connesse alla trasformazione;

Considerato il parere favorevole rilasciato dalla succitata Commissione tecnica nel quale si attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, articoli 157 e 158, e dall'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2015, in capo alla richiedente associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA»;

Ritenuto necessario definire le modalità di controllo del rispetto delle condizioni e dei requisiti che disciplinano il riconoscimento dell'organismo interprofessionale;

Ritenuto necessario specificare le sanzioni applicabili in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni vigenti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 ottobre 2019;

Decreta:


Art. 1.

Riconoscimento ed operatività

1. L'associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA», con sede in Legnaro (PD), via 1° Maggio n. 7, codice fiscale n. 92286880288, è riconosciuta come organizzazione interprofessionale che opera sul territorio nazionale per i prodotti «bovini vivi destinati alla macellazione e carne bovina fresca o refrigerata e congelata», rappresentati dai codici NC compresi nelle categorie merceologiche da 0 102 29 49 a 0 102 29 51 (bovini vivi destinati alla macellazione di età compresa da otto mesi a ventiquattro mesi corrispondenti alle categorie Z, A, E), 0201 (carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate corrispondenti alle categorie Z, A, E) e 0202 (carni di animali della specie bovina congelate corrispondenti alle categorie Z, A, E), ai sensi degli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.

2. L'operatività dell'organizzazione interprofessionale «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» è relativa ai prodotti «bovini vivi destinati alla macellazione e carne bovina fresca o refrigerata e congelata», rappresentati dai codici NC compresi nelle categorie merceologiche da 0 102 29 49 a 0 102 29 51 (bovini vivi destinati alla macellazione di età compresa da otto mesi a ventiquattro mesi corrispondenti alle categorie Z, A, E), 0201 (carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate corrispondenti alle categorie Z, A, E) e 0202 (carni di animali della specie bovina congelate corrispondenti alle categorie Z, A, E).

3. L'ambito territoriale operativo della organizzazione interprofessionale «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» è il territorio della Repubblica italiana.



Art. 2.

Controlli e revoca del riconoscimento

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede alla verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento come organizzazione interprofessionale.

2. La verifica sul mantenimento dei requisiti per il riconoscimento è affidata al Ministero che la effettua sia mediante l'acquisizione di documenti e dati inerenti l'attività dell'organizzazione interprofessionale, anche su base informatica.

3. L'organizzazione interprofessionale «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA», in caso di modifiche dello statuto, della struttura organizzativa e di variazioni della base sociale è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Ministero che verifica il mantenimento dei requisiti previsti.

4. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento, anche in caso di riconoscimento di una organizzazione interprofessionale relativa al medesimo settore più rappresentativa, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2015;

b) mancata trasmissione della documentazione richiesta per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla Normativa europea;

c) adesione dell'organizzazione interprofessionale agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'art. 210, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) infrazioni gravi delle norme statutarie;

e) irregolarità gravi che impediscono il conseguimento delle attività istitutive;

f) non osservanza dell'obbligo di notifica al Ministero per il necessario inoltro alla Commissione europea degli accordi, decisioni e pratiche concordate con riferimento all'art. 210, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il provvedimento di revoca è comunicato alla Commissione UE e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

Estensione delle regole

1. L'organizzazione interprofessionale «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» può richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, l'estensione di regole (accordi,

decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione) a condizione che riguardino una delle finalità di cui al paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e che sussistano i requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.

2. La richiesta di estensione di regole, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione interprofessionale, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) delibera del consiglio di amministrazione dell'organizzazione interprofessionale a supporto della richiesta di estensione di regole che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione. Nel caso l'accordo preveda una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, tale regola può essere adottata solamente con l'unanimità degli associati della organizzazione interprofessionale;

b) documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1;

c) dimostrazione dei requisiti di rappresentatività economica con riferimento alla struttura economica della filiera di riferimento e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione;

d) una relazione tecnica indicante la finalità tra quelle indicate dal paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dimostrando come le regole da adottare la rispettino indicando necessariamente:

1) la conformità ai regolamenti comunitari di settore, la compatibilità con il diritto dell'unione o la normativa nazionale in vigore;

2) che le regole adottate non danneggino altri operatori dello Stato membro interessato o dell'unione, creando distorsioni della concorrenza;

3) che le regole adottate non abbiano nessuno degli effetti elencati all'art. 210, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verificata la regolarità della domanda, coerentemente con le modalità ed i termini temporali indicati all'art. 210, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblica sul proprio sito istituzionale la regola oggetto di richiesta di estensione per un periodo non inferiore a trenta giorni.

4. Ove tale regola non riscontri l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui alla



lettera c) del comma 2, il Ministero, previo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di estensione delle regole adottate dalla organizzazione interprofessionale «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» rendendole obbligatorie anche nei confronti degli operatori del settore non aderenti all'organizzazione interprofessionale richiedente, riportando le specifiche integrali delle regole rese obbligatorie ed il periodo di validità delle stesse.

5. Il mancato rispetto delle regole per le quali è stata concessa l'estensione comporta l'irrogazione all'operatore economico delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 6 del citato art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2015.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a comunicare alla Commissione dell'Unione europea e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ogni decisione adottata a norma del presente articolo.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2019

Il Ministro: BELLANOVA

19A08152

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2019.

Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte / Nocciola Piemonte»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Nocciola del Piemonte / Nocciola Piemonte», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte / Nocciola Piemonte», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie C 420 del 13 dicembre 2019.

I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte / Nocciola Piemonte», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 dicembre 2019

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA
PROTETTA «NOCCIOLA DEL PIEMONTE» O «NOCCIOLA PIEMONTE»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» è riservata ai frutti in guscio, sgusciati e semi-lavorati (nocciola tostata, granella di nocciole, farina di nocciole, pasta di nocciole) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

È altresì consentito l'utilizzo della Indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» nella designazione, presentazione e pubblicità dei preparati nei quali i prodotti di cui al comma 1 sono presenti in esclusiva, rispetto a prodotti dello stesso tipo, tra gli ingredienti caratterizzanti e tali da valorizzare la qualità.

Art. 2.

Cultivar

La denominazione «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» designa il frutto della varietà di nocciolo «Tonda Gentile Trilobata» coltivato nel territorio idoneo della Regione Piemonte, definito nel successivo art. 3.

